



Città di Valmontone

Prot. n° 16429..... del 12/06/2019

**Ordinanza Sindacale Nr. 68/2019
PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.**

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 29, commi 1 e 3, gli articoli 210 e 211 del nuovo Codice della Strada che obbligano i proprietari confinanti a mantenere le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

Considerato che, si rende necessario provvedere a mantenere puliti i terreni ubicati su tutto il territorio comunale e che la mancata pulizia è causa di inconvenienti igienico-sanitari;

Ritenuto di richiamare i cittadini al rispetto delle norme del codice della strada e ad assicurare la tutela della salute, disponendo l'obbligo della pulizia e del decoro su tutto il territorio comunale da rovi, sterpaglie ed erbacce;

Rilevato che, in base alla direttiva 2008/98/CE applicata con D.Lgs. 205/2010, è fatto divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di sterpaglie, rovi ed erbacce su tutto il territorio in quanto pericoloso e pregiudizievole per la salute;

Vista l'ordinanza in materia n. 43/2019, la quale individuava il 30 luglio quale termine ultimo per adempiere ed effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione e consentiva la bruciatura dei materiali vegetali;

Ritenuto di dover revocare la propria precedente ordinanza n. 43/2019;

Visto:

- Il Regolamento di Polizia Urbana;
- Il D.Lgs. 30.04.92 n. 285;
- Il DPR 16.12.92 n. 495;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- la Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'art. 50 del TUEL D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni, con decorrenza immediata, e comunque non oltre sette (7) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

1. di provvedere al taglio e allineamento delle siepi, in modo continuativo, in maniera tale da non restringere o danneggiare la strada;
2. di potare i rami delle piante che sporgono oltre il confine e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità;
3. l'obbligo, per i proprietari dei terreni situati all'interno del centro abitato o quelli all'esterno in prossimità di abitazioni, di provvedere a mantenere puliti gli stessi da rovi ed erbacce;



Città di Valmontone

4. il divieto di accensione di fuochi per abbruciamento di rovi e sterpaglie;
5. l'obbligo di smaltire le erbacce e i rovi tagliati attraverso il servizio di raccolta rifiuti, effettuato dalla società Ambi.en.te S.p.A.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta:

- Per i punti 1-2 la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 168,00 entro sessanta giorni dalla contestazione e di € 337,00 se il pagamento viene effettuato oltre il sessantesimo giorno, come stabilito dal Codice della Strada;
- Per i punti 3-4-5 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 206,00, pari al doppio del minimo previsto dal vigente regolamento comunale delle sanzioni per la violazione di regolamento ed ordinanze comunali.

Per tutte le violazioni è prevista la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di provvedere comunque al taglio delle siepi e alla ripulitura dei terreni, con avvertenza che, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, si provvederà d'ufficio a spese dei trasgressori, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

La presente Ordinanza sostituisce la precedente n. 43 del 15/04/2019 che si ritiene superata e priva di efficacia.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Valmontone e sul sito internet istituzionale, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, per l'immediata e l'adeguata diffusione ai cittadini;
- La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone nonché al Comando Carabinieri Segni – Nucleo Forestale, alla RFI Direzione territoriale Produzione Roma Via Marsala 75-Roma, alla Alta Velocità e Autostrade S.p.A. tronco Fiano Romano, per i controlli e gli accertamenti di competenza, in merito all'esecuzione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) giorni dalla notifica.

Gli agenti della Forza Pubblica, il Corpo di Polizia Locale e l'U.T. Comunale, per le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Alberto Latini